

STRUTTURA PROPONENTE	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE <i>Direzione Regionale:</i> POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT <i>Area:</i> POL.SV. SOC-EC. EN.LOC. DEC.AM. SER.MIL. UN.AGR.			
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente "Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane ".				
_____ (CORETTA GIANLUCA) _____ (MARIO PAGANO) _____ (M. PAGANO) _____ (VICARIO P.M. FALCONI) _____ (G. MAGRINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO				
ASSESSORATO PROPONENTE	PARI OPPORTUNITA', AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA <div style="text-align: right;">_____ (Ciminiello Concettina) L'ASSESSORE</div>			
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i> _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>				
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> _____ IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA		
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 05/09/2013 prot. 238		
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____				
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE		

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente “Riordino dell’associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane ”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Pari opportunità, Autonomie locali, Sicurezza

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- VISTO il regolamento regionale 06.09.2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97: “Nuove disposizioni per le zone montane”;
- VISTA la L.R. 22 giugno 1999, n.9: “Legge sulla Montagna”;
- VISTA la L.R. del 2 dicembre 2008, n. 20 “Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle Comunità Montane e per il riordino delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla Montagna) e successive modifiche”;
- VISTO l’articolo 29 del D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che alla Comunità di arcipelago si applicano le norme sulle Comunità Montane;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2002, n. 748 con il quale è stata costituita la Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane;
- VISTO l’art.14 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
- VISTO l’art, 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

- VISTA la legge finanziaria regionale 29.04.2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;
- VISTA la legge di bilancio regionale 29.04.2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013”;
- CONSIDERATO che si rende necessaria una più puntuale razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni per un ottimale contenimento della spesa mediante la soppressione delle Comunità Montane;
- VISTA la proposta di legge regionale avente ad oggetto “Riordino dell’associazionismo comunale e soppressione delle Comunità Montane”;
- PRESO ATTO che si rende necessario adottare, al fine di ottenere una più puntuale razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni per un ottimale contenimento della spesa, la proposta di legge regionale avente ad oggetto “Riordino dell’associazionismo comunale e soppressione delle Comunità Montane”;
- VISTA la Relazione dell’Assessore Pari opportunità, Autonomie locali, Sicurezza

DELIBERA

sulla base delle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale concernente “Riordino dell’associazionismo comunale e soppressione delle Comunità Montane”, che consta di numero 9 (nove) articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.



**Proposta di legge recante
“Riordino dell’associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane”**

RELAZIONE AIR

INDICE

1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE
3. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI POSSIBILI E LA GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
4. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO

Copia

1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

La presente proposta di legge intende semplificare la disciplina e la *governance* degli enti locali del Lazio. Recentemente il legislatore statale è intervenuto in tale materia e, partendo da tale contesto, la Regione intende riordinare l'assetto organizzativo attualmente esistente, anche al fine di renderlo strumento di semplificazione e diminuzione dei livelli burocratici. Per il raggiungimento di tale scopo, con questo progetto di legge, l'Unione di Comuni assume il ruolo di strumento privilegiato e modello gestionale fondamentale per l'esercizio associato delle funzioni per i Comuni.

L'attuazione della normativa statale vuole pertanto costituire anche l'occasione per la determinazione di ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti locali.

Nel dettaglio il quadro normativo statale è dato essenzialmente da:

- d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modificazioni (in particolare d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012).

A livello regionale, invece, vanno menzionate:

- legge regionale n. 14/1999, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”
- legge regionale n. 9/1999, “Legge sulla montagna”

L'articolo 14 del decreto legge 78/2010, come modificato dal decreto legge 95/2012, prevede l'obbligo per i piccoli Comuni (ossia quelli con meno di 5.000 abitanti) di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali. La normativa statale individua a tale scopo quali forme associative l'Unione di Comuni e la convenzione. A ciò si aggiunga che la normativa attuale prevede, per i comuni montani, quale ulteriore forma di associazionismo, le Comunità montane.

Attualmente, nel territorio laziale sono presenti 378 Comuni di cui ben 254 sotto i 5.000 abitanti per un totale di circa 460.000 abitanti. Di questi Comuni, 190 fanno parte di Comunità montane e 103 di Unioni di Comuni. Occorre peraltro sottolineare che in alcuni casi i Comuni aderiscono contemporaneamente sia ad una Comunità montana sia ad una Unione di Comuni, dando così luogo sia ad una duplicazione di strutture ed organi, sia ad una notevole complessità gestionale delle funzioni svolte rispettivamente dall'uno e dall'altro soggetto.

La normativa regionale è attualmente il frutto di un'attività normativa stratificatasi nel corso degli anni e che ha cercato di abbinare la disciplina delle forme associative degli enti locali, essenzialmente incentrata sulle Comunità montane, alla delimitazione degli ambiti ottimali.

2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Ai fini della predisposizione dell'articolato, sono stati sentiti e coinvolti i principali *stakeholders* del settore in modo da acquisire preventivamente le specificità territoriali e le esigenze delle comunità locali. La consultazione è avvenuta attraverso una serie di incontri.

Nel dettaglio sono stati consultati:

- Amministratori comunali e provinciali;
- Associazioni di enti locali;
- Consiglio delle Autonomie locali;
- Società per gli Studi di Settore (Sose).

3. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI POSSIBILI E LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

In questo contesto l'opzione "zero" consiste nella rinuncia da parte della Regione a governare attraverso atti normativi il processo di riordino delle forme associative degli enti locali nonché del relativo esercizio di funzioni amministrative. Inoltre, sarebbe disciplinata con le norme attualmente vigenti la determinazione degli ambiti ottimali per l'esercizio di tali funzioni, cui la Regione è comunque tenuta in adempimento della normativa statale.

Non intervenire con una legge regionale, pertanto, avrebbe due effetti negativi:

- 1) in primo luogo, non si interverrebbe sull'individuazione degli ambiti ottimali da ritenersi invece opportuna tenuto conto che la disciplina attualmente vigente ha subito forti inattuazioni;
- 2) in secondo luogo, non si potrebbe agevolare da un lato, l'effettivo adempimento agli obblighi statali da parte dei Comuni, dall'altro, una più generale incentivazione all'esercizio associato di funzioni in un'ottica di risparmio ed efficienza.

Di conseguenza, l'intervento normativo risulta opportuno sotto tutti gli aspetti sopra indicati. Infatti, un mero intervento sul processo di riordino delle forme associative senza considerare la determinazione degli ambiti territoriali ottimali sarebbe una scelta non soddisfacente; ciò, in quanto l'allocazione delle funzioni amministrative, "fondamentali e non", a enti locali e loro forme associative non può prescindere da un'innovativa e più approfondita valutazione del "livello ottimale" presso cui tali funzioni vanno allocate. Non è solo questione di incentivare le forme associative, scelta assolutamente opportuna, ma di realizzare un efficiente ed efficace modello di esercizio delle funzioni amministrative da parte di tali soggetti.

Nel dettaglio, i punti principali dell'intervento normativo sono dati dal superamento delle Comunità montane e dall'incentivazione dell'Unione di Comuni quale forma associativa privilegiata.

Con le nuove norme cesserà, pertanto, la duplicazione delle Unioni e delle Comunità montane, salvaguardandosi allo stesso tempo le specificità e le particolari esigenze di ciascuna realtà territoriale. In un'ottica in cui taluni Comuni sono comunque obbligati ad esercitare in forma associata determinate funzioni, il mantenimento di due enti associativi differenti non appare opportuno né ragionevole.

Le nuove Unioni saranno di dimensioni mediamente grandi e potranno ulteriormente ampliarsi con l'adesione di altri Comuni (non solo piccoli), in modo da coprire gran parte del territorio regionale.

L'obiettivo è costruire solide forme di collaborazione tra i Comuni, che permettano così l'abbattimento dei costi fissi ed economie di scala per l'esercizio delle funzioni dei Comuni.

Le grandi Unioni potranno in questo modo essere titolari non solo delle funzioni fondamentali individuate dallo Stato.

La Regione introduce – rispetto alla normativa statale – degli elementi di novità tesi a valorizzare l'Unione di Comuni non solo per i piccoli Comuni, ma anche per quelli più grandi, in modo da disegnare ambiti territoriali più vasti e relativamente più efficienti. Ciò detto, l'obiettivo dell'efficienza unito alla necessità di contenimento dei costi può essere perseguito, ove dimostrato dai Comuni interessati, anche attraverso lo strumento della convenzione che presenta utili caratteri di flessibilità che in determinati contesti potranno apparire preferibili.

In tale ottica di contenimento dei costi, si prevede anche l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per le nuove Unioni. Essa sarà struttura di supporto per l'attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni. La Centrale Unica consentirà non soltanto delle significative economie di scala ma anche una gestione più trasparente e semplice delle procedure di gara con la diminuzione degli oneri economici e legali sostenuti dagli enti locali per perseguire una maggiore efficienza ed economicità.

4. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

La realizzazione dell'intervento normativo descritto è legata ad una procedura concertata tra Regione ed enti locali che prevede un potere direzionale della Regione, legato in particolare alla determinazione degli ambiti ottimali; allo stesso tempo, si contemplano forme incisive di iniziativa o comunque coinvolgimento dei Comuni.

La Regione incentiverà la nascita delle Unioni con il miglioramento dell'obiettivo programmatico degli enti coinvolti. L'innovativo meccanismo premierà i Comuni che attraverso l'esercizio associato delle funzioni risparmieranno risorse finanziarie. A partire dall'esercizio finanziario 2015, la Regione garantirà spazi finanziari ai Comuni sulla base dei risparmi da questi ultimi effettivamente ottenuti con l'esercizio associato in Unione. Le modalità e i criteri della concessione di tali benefici terranno conto dei risparmi effettivamente conseguiti dai Comuni attraverso l'esercizio associato delle funzioni mediante l'Unione. Il controllo dei predetti risparmi sarà effettuato dalla Regione sulla base dei dati forniti dalla Sose (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia). La Regione promuoverà inoltre i processi di fusione tra i Comuni al di sotto dei 1.500 abitanti, anche mediante la concessione di appositi contributi.

Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni previste, si prevede l'istituzione presso la Giunta regionale di un'apposita Commissione, senza oneri aggiuntivi, composta da esponenti regionali, comunali e delle organizzazioni sindacali.



Proposta di legge recante “Riordino dell’associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane”

La presente proposta di legge si inserisce nell’obiettivo di semplificazione della disciplina e della *governance* degli enti locali del Lazio.

Come noto l’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali. Queste ultime, individuate dal legislatore statale, sono:

- organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- i servizi in materia statistica.

Ai fini dell’esercizio associato delle funzioni sopraelencate, la normativa statale individua quali forme associative l’Unione di Comuni e la convenzione. A ciò si aggiunga che la normativa attuale prevede, per i comuni montani, quale ulteriore forma di associazionismo, le Comunità montane.

Attualmente nel territorio laziale sono presenti 378 Comuni di cui ben 254 sotto i 5.000 abitanti per un totale di circa 460.000 abitanti. Di questi Comuni attualmente 190 fanno parte di Comunità montane e 103 fanno parte di Unioni di Comuni. Occorre peraltro sottolineare che in alcuni casi i Comuni aderiscono contemporaneamente sia ad una Comunità montana sia ad una Unione di Comuni, dando così luogo sia ad una duplicazione di strutture ed organi sia ad una notevole complessità gestionale delle funzioni svolte rispettivamente dall’uno e dall’altro soggetto.

Partendo da tale contesto e in ragione delle considerazioni sopra esposte, la Regione intende rivoluzionare l’assetto organizzativo attualmente esistente, semplificandolo e al contempo renderlo strumento di semplificazione e diminuzione dei livelli burocratici. Per il raggiungimento di tale scopo, con questo progetto di legge, l’Unione di Comuni assume il ruolo di strumento privilegiato e modello gestionale fondamentale per l’esercizio associato delle funzioni per i Comuni.

1. Soppressione delle Comunità montane e nascita di grandi Unioni di Comuni

Superando il precedente modello associativo rappresentato dalle Comunità montane, il progetto introduce le Unioni di Comuni, quale strumento privilegiato per l’esercizio associato delle funzioni attribuite ai Comuni e, ove necessario, anche di quelle inerenti i territori montani.

Le nuove Unioni saranno di dimensioni mediamente grandi e potranno ulteriormente ampliarsi con l’adesione di altri Comuni (non solo piccoli), in modo da coprire gran parte del territorio regionale.

L'obiettivo è costruire solide forme di collaborazione tra i Comuni che permettano così l'abbattimento dei costi fissi ed economie di scala per l'esercizio delle funzioni dei Comuni.

Le grandi Unioni potranno in questo modo essere titolari non solo delle funzioni fondamentali individuate dallo Stato.

La Regione introduce – rispetto alla normativa statale – degli elementi di novità tesi a valorizzare l'Unione di Comuni non solo per i piccoli Comuni ma anche per quelli più grandi in modo da disegnare ambiti territoriali più vasti e relativamente più efficienti. Ciò detto, l'obiettivo dell'efficienza unito alla necessità di contenimento dei costi può essere perseguito, ove dimostrato dai Comuni interessati, anche attraverso lo strumento della convenzione che presenta utili caratteri di flessibilità che in determinati contesti potranno apparire preferibili.

Con le nuove norme cesserà pertanto la duplicazione delle Unioni e delle Comunità montane, salvaguardando allo stesso tempo le specificità e le particolari esigenze di ciascuna realtà territoriale.

2. Premi

La Regione incentiverà la nascita delle Unioni con il miglioramento dell'obiettivo programmatico degli enti coinvolti. L'innovativo meccanismo premierà i Comuni che attraverso l'esercizio associato delle funzioni risparmieranno risorse finanziarie. A partire dall'esercizio finanziario 2015, la Regione garantirà spazi finanziari ai Comuni sulla base dei risparmi da questi ultimi effettivamente ottenuti con l'esercizio associato in Unione. Le modalità e i criteri della concessione di tali benefici terranno conto dei risparmi effettivamente conseguiti dai Comuni attraverso l'esercizio associato delle funzioni mediante l'Unione. Il controllo dei predetti risparmi sarà effettuato dalla Regione sulla base dei dati forniti dalla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia). La Regione promuoverà inoltre i processi di fusione tra i Comuni al di sotto dei 1.500 abitanti, anche mediante la concessione di appositi contributi.

3. Personale

La Regione garantirà la copertura dei costi del personale delle Comunità montane trasformate in Unioni di Comuni montani, senza oneri aggiuntivi per le finanze regionali.

4. Centrali di committenza

Come noto l'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede al comma 3-bis) l'obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dell'utilizzo dello strumento della centrale di committenza.

Alla luce di tali disposizioni e al fine di agevolare l'adempimento di tali disposizioni per i Comuni, sarà istituita la Centrale Unica di Committenza per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per le nuove Unioni. Essa sarà struttura di supporto per l'attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni. La Centrale Unica consentirà non soltanto delle significative economie di scala ma anche una gestione più trasparente e semplice delle procedure di gara con la diminuzione degli oneri economici e legali sostenuti dagli enti locali per perseguire una maggiore efficienza ed economicità.

5. Costi finanziari

La nuova disciplina porterà ad un efficientamento della spesa locale, senza oneri finanziari diretti aggiuntivi per la finanza regionale, in ragione del fatto che per gli incentivi e per il personale già delle Comunità montane saranno utilizzati importi tendenzialmente ridotti rispetto a quanto già la Regione spendeva per il mantenimento delle Comunità montane ormai soppresse.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove la gestione in forma associata delle funzioni e dei compiti da parte dei Comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché delle peculiarità tipiche dei rispettivi territori.

2. La presente legge, in armonia con le disposizioni statali vigenti in materia, disciplina l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, nonché le modalità di incentivazione alla costituzione delle Unioni di Comuni e delle fusioni di Comuni.

Art. 2

(Soppressione delle Comunità montane e di arcipelago)

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, lettere b) e d), a decorrere dal 1 febbraio 2014 le Comunità montane sono trasformate di diritto in Unioni di Comuni montani. I Comuni ad esse aderenti approvano entro la medesima data lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni. I Comuni aderenti all'Unione di Comuni montani non possono far parte di un'altra Unione di Comuni.

2. Le Unioni di Comuni montani esercitano, oltre alle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, anche quelle di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, della Costituzione, della normativa in favore dei territori montani nonché le funzioni già svolte dalle Comunità montane.

3. Qualora ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), aderiscano all'Unione di Comuni montani ulteriori Comuni non montani, la stessa continua ad esercitare le funzioni di cui al comma precedente relative alla montagna.

4. Le Comunità montane che non raggiungono il requisito di cui all'articolo 3, comma 8, lettera d) alternativamente propongono:

- a) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ampliamento del numero dei Comuni partecipanti fino al raggiungimento del suddetto limite;
- b) la fusione con una o più Comunità montane in trasformazione contermini;
- c) l'adesione ad un'Unione di Comuni in via di costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

5. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, nomina i commissari straordinari delle Comunità montane. L'indennità spettante al commissario straordinario è determinata con deliberazione della Giunta regionale.

6. Il Commissario, avvalendosi anche delle strutture dell'ente montano in soppressione, provvede, entro sessanta giorni dalla nomina:

- a) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della Comunità montana, che sono trasferiti all'Unione di Comuni montani;
- b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;
- c) alla predisposizione del conto consuntivo 2013 e del relativo piano di liquidazione;
- d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell'ente.

7. Entro i termini di cui al comma 6, il Commissario, previa informativa ai Comuni aderenti e alla Regione, approva il bilancio di liquidazione.

8. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di liquidazione, il Presidente della Regione provvede all'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni montani. Sulla base delle attività svolte dal Commissario ai sensi del comma 6 e del bilancio di liquidazione, nel provvedimento sono altresì individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie delle Comunità montane da trasferire alle Unioni di Comuni montani. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa e comunque non oltre il 1 febbraio 2014. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.

9. Qualora al momento dell'approvazione del bilancio di liquidazione la Comunità montana non rispetti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, lettera d), il Presidente della Regione, entro dieci giorni, provvede a dichiararne l'estinzione a far data dal 1 febbraio 2014, individuando la o le Unioni di Comuni destinate a subentrarle e le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie delle Comunità montane da trasferire.

10. A decorrere dal 1 febbraio 2014, la Comunità di arcipelago delle Isole Ponziane è trasformata di diritto in Unione di Comuni di arcipelago, secondo le modalità di cui agli articoli da 5 a 9. I Comuni ad essa aderenti approvano entro la medesima data lo statuto dell'Unione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni. I Comuni aderenti all'Unione non possono far parte di un'altra Unione di Comuni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

11. L'Unione di Comuni di arcipelago esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, anche quelle già svolte dalla Comunità di arcipelago.

Art. 3
(Unioni dei Comuni)

1. Al fine dell'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non fanno parte di alcuna delle Comunità montane e di arcipelago trasformate ai sensi dell'articolo 2, propongono ai sensi e nel rispetto del comma 8 e dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alternativamente:

- a) l'istituzione di un'Unione;
- b) il mantenimento di un'Unione preesistente;
- c) l'adesione ad una delle Unioni di Comuni di cui all'articolo 2.

2. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, che non fanno parte di alcuna delle Comunità montane trasformate ai sensi dell'articolo 2, possono proporre, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in alternativa alle forme associative di cui al comma 1, di istituire o aderire alle Unioni di Comuni di cui all'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Le proposte di cui ai commi 1 e 2 sono adottate, fatte salve le competenze regionali di cui al comma 12.

4. Ove l'Unione sia costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di Unione di Comuni montani ed esercita, tra l'altro, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2. Ove l'Unione sia costituita in prevalenza da Comuni costieri, essa assume la denominazione di Unione di Comuni costieri.

5. I Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, esclusa Roma Capitale, possono partecipare alle proposte di cui al comma 1 ai fini del raggiungimento di economie di scala finanziarie e strutturali e del contenimento della spesa pubblica, nonché dell'accesso agli incentivi di cui alla presente legge.

6. Ogni Comune può far parte di una sola forma associativa. Le Unioni di Comuni possono essere formate da Comuni ricadenti in territori di province diverse, nel rispetto del criterio della continuità territoriale. Qualora un Comune faccia parte sia di una Comunità montana in via di trasformazione sia di una preesistente Unione di Comuni, lo stesso può optare a quale delle due forme associative aderire. Le nuove Unioni e le Comunità montane trasformate in Unioni devono di norma essere ricomprese all'interno del territorio del medesimo distretto socio sanitario.

7. Le funzioni di segretario dell'Unione di Comuni sono svolte da un segretario comunale, individuato, di norma, nel segretario del Comune aderente all'Unione con il maggior numero di abitanti, senza alcun onere aggiuntivo.

8. La proposta di istituzione dell'Unione o di mantenimento dell'Unione preesistente contiene i seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione da parte dei Comuni aderenti di un protocollo di intesa con il quale le parti si impegnano ad applicare quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 ovvero, se del caso, dall'articolo 16 del decreto legge n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011;
- b) durata non inferiore a dieci anni dell'Unione con la possibilità di rinnovo tacito per un uguale periodo, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione;

- c) una relazione, per ciascun Comune, recante la comparazione dei costi storici, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, con i costi attesi per l'esercizio delle medesime funzioni attraverso l'Unione;
- d) adesione di Comuni per una popolazione complessiva minima di 15.000 abitanti;
- e) gratuità delle cariche ricoperte nell'Unione, di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000;
- f) specificazione delle funzioni associate con tutti i Comuni aderenti o con una parte di essi;
- g) conformità all'ambito territoriale ottimale, ove eventualmente determinato.

9. I requisiti di cui al comma 8, lettere d) e g) sono derogabili su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale.

10. Le proposte di istituzione delle Unioni sono trasmesse alla Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, valutata la loro conformità ai requisiti di cui al comma 8 e le eventuali deroghe richieste ai sensi del comma 9, adotta, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, la proposta di riordino territoriale. In caso di mancata o erronea formulazione delle proposte di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale dispone, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), l'adesione obbligatoria del Comune inadempiente all'Unione di Comuni ritenuta più adeguata al fine del migliore esercizio delle funzioni.

11. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel caso in cui i Comuni non intendano avvalersi dell'Unione di appartenenza per l'esercizio di una funzione, questi possono esercitarla singolarmente o attraverso convenzione previa relazione che evidenzi il mancato risparmio rispetto all'esercizio associato della funzione. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.

12. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, individua con deliberazione di Giunta regionale, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, l'ambito territoriale ottimale ed omogeneo per area geografica, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) dimensione demografica dei Comuni, comunque non inferiore ai 15.000 abitanti;
- b) caratteristiche geografiche, ambientali e storico-culturali dei territori dei Comuni interessati;
- c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali o turistiche presenti nei Comuni interessati;
- d) peculiarità delle popolazioni interessate;
- e) contiguità territoriale fra i Comuni interessati;
- f) per i territori montani, a quanto determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9;
- g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.

Art. 4

(Personale delle Comunità montane e di arcipelago e regionale)

1. Il personale in servizio presso le Comunità montane e di arcipelago in via di trasformazione è trasferito alle Unioni di Comuni che subentrano nello svolgimento delle funzioni, sulla base dei seguenti principi:

- a) continuità nell'esercizio delle funzioni amministrative;
- b) maggiore prossimità tra precedente e nuova sede di lavoro;
- c) risparmio finanziario e strumentale.

2. Al personale trasferito alle Unioni di Comuni si applica l'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. Le nuove Unioni definiscono le proprie dotazioni organiche entro un numero di posti, in ogni caso, non superiore alla somma dei posti di organico degli enti di provenienza alla data del 1 febbraio 2014.

3. Al fine di coordinare l'azione della Regione nell'attuazione e nel monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenuto conto anche delle eventuali criticità finanziarie dei Comuni, è istituita presso la Giunta regionale una Commissione, senza oneri aggiuntivi, composta dall'assessore agli enti locali, dall'assessore al bilancio, dal direttore del personale della Regione, da un rappresentante per i Comuni sotto i 5.000 abitanti ed uno per i comuni sopra i 5.000 abitanti interessati dal processo di costituzione delle Unioni di cui all'articolo 3, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto. I rappresentanti dei Comuni sono individuati dal Consiglio delle Autonomie Locali. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati altri assessori, in ragione delle rispettive competenze in ordine alle materie trattate.

Art. 5

(Centrale di committenza per i piccoli Comuni)

1. La Direzione regionale “Centrale Acquisti”, istituita presso la Giunta regionale, opera quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio regionale si avvalgono, entro il 1 febbraio 2014, della struttura di cui al comma 1, quale unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle Unioni di Comuni.

3. Ai fini di cui al comma 2, i Comuni nell’ambito delle Unioni di Comuni stipulano apposite convenzioni con la Regione, al fine di incrementare le economie di scala e rafforzare la dotazione strumentale e tecnica per la gestione delle procedure di selezione dei soggetti contraenti, senza oneri aggiuntivi per le finanze regionali.

Art. 6

(Incentivi all'esercizio associato delle funzioni e fusioni di Comuni)

1. Entro il 30 marzo di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2015, ciascuna Unione di Comuni invia alla Regione una relazione corredata da adeguata documentazione che evidenzi su base annua i risparmi complessivi in termini di risorse finanziarie e strumentali derivanti dall'esercizio associato delle funzioni rispetto alle spese complessive sostenute nei tre anni precedenti dai singoli Comuni associati in Unioni per l'esercizio delle medesime funzioni.

2. La mancata trasmissione della relazione determina l'esclusione dall'erogazione di fondi iscritti a qualsiasi titolo a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al comma 1.

3. Sulla base della relazione di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione garantisce a titolo di premialità agli enti locali che aderiscono ad una delle Unioni di Comuni istituite con le modalità di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, il miglioramento dell'obiettivo programmatico di ciascuno di tali enti mediante l'utilizzo degli strumenti dei patti di solidarietà tra enti territoriali previsti dalla legislazione statale, costituendo criterio di virtuosità prioritario ai fini del relativo riparto del plafond annuale degli spazi finanziari cedibili.

4. La Regione promuove processi di fusione tra i Comuni al di sotto dei 1.500 abitanti con le modalità di cui al comma 3, nonché mediante la concessione di appositi contributi.

5. Le modalità e i criteri per la concessione delle premialità di cui ai commi 3 e 4 sono stabiliti con regolamento, approvato con deliberazione dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6. Nell'ambito della deliberazione di cui al comma 5, una quota delle risorse di cui all'articolo 7, pari a 50.000,00 euro, è destinata all'Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL), per lo svolgimento, in raccordo con l'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) e l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo", di attività di formazione e riqualificazione professionale del personale dei Comuni, nonché di progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio ai fini dello sviluppo dell'associazionismo intercomunale.

7. Gli incentivi di cui alla presente legge sono corrisposti nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 7.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati complessivamente in euro 8.300.000,00, ivi comprese le spese relative ai commissari straordinari di cui all'articolo 2 e le spese di cui all'articolo 6, commi 4 e 6, si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, mediante riduzione per un importo pari ad euro 7.800.000,00 del programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", e per un importo pari ad euro 500.000,00 del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", e relativa istituzione di un apposito fondo nell'ambito del programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Art. 8
(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 1, 2, 6, le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 e gli articoli 8, 9, 26 e 28 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «Legge sulla montagna» alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie);
 - b) l'articolo 1 della legge regionale 2000, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 «Legge sulla montagna» come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 «Adeguamento della L.R. 9/1999, concernente: «Legge sulla montagna» alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie»);
 - c) il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000);
 - d) gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4, (Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 «Legge sulla montagna» e successive modifiche. abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.1 «Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «Legge sulla montagna», alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie» e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate);
 - e) le lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);
 - f) articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 «legge regionale 20 novembre 2001 n. 25, articolo 11»);
 - g) i commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 «art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25»);
 - h) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 «Legge sulla montagna» e successive modifiche);
2. Alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali»;
 - b) all'articolo 1, comma 1, le parole da: “, in applicazione” fino a “comunità montane,” sono soppresse;
 - c) gli articoli 2, 4 e 7 sono soppressi;
 - d) alla rubrica del Capo II, le parole: “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
 - e) all'articolo 8:
 - 1) alla rubrica le parole: “della Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Unione di Comuni montani”;
 - 2) al comma 1 le parole: “La Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “L'Unione di Comuni montani”;

- 3) al comma 2, le parole: “La Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “L’Unione di Comuni montani”;
- f) all’articolo 9, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- g) all’articolo 10, commi 1 e 2, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- h) l’articolo 13 è soppresso;
- i) gli articoli da 30 a 34 sono soppressi;
- j) all’articolo 36 le parole: “Comunità montana” e “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Unione di Comuni montani” e “Unioni di Comuni montani”;
- k) agli articoli 39 e 40, le parole “Le Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Le Unioni di Comuni montani”;
- l) all’articolo 41:
- 1) ai commi 1, 3 e 4, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
 - 2) al comma 4, le parole: “dalla Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Unione di Comuni montani” e le parole: “nella Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Unione di Comuni montani”;
- m) all’articolo 42:
- 1) al comma 1, le parole: “una Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “un’Unione di Comuni montani” e le parole: “della Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione di Comuni montani”;
 - 2) al comma 2, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- n) all’articolo 43, le parole: “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- o) all’articolo 44, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- p) agli articoli 46, 47, 48 e 49, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- q) l’articolo 50 è soppresso;
- r) all’articolo 51, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- s) all’articolo 52, comma 1, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- t) all’articolo 55:
- 1) al comma 1, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
 - 2) al comma 2, le parole: “la Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “l’Unione di Comuni montani”;
 - 3) al comma 3, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- u) all’articolo 56, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montane”;

- v) all'articolo 57, le parole: "Comunità montane", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Unioni di Comuni montani";
 - w) all'articolo 58, le parole: "Comunità montane", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Unioni di Comuni montani";
 - x) all'articolo 61, le parole: "Comunità montane", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Unioni di Comuni montani";
 - y) gli articoli 62, 62-bis, 65, 66 e 67 sono soppressi.
3. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1:
 - 1) lettera a), il numero 3) è soppresso;
 - 2) lettera c), numero 1), le parole "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti "Unioni di Comuni montani";
 - b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: " , individuati ai sensi dell'articolo 10" sono soppresse;
 - c) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è soppressa;
 - d) all'articolo 5, comma 4, le parole: "individuati ai sensi dell'articolo 10" sono soppresse;
 - e) all'articolo 7:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ruolo dell'Unione di Comuni montani";
 - 2) ai commi 1 e 2 le parole: "La Comunità montana", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "L'Unione di Comuni montani";
 - f) gli articoli 10 e 12 sono abrogati;
 - g) all'articolo 15, le parole: "Comunità montane", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Unioni di Comuni montani";
 - h) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

*"Art. 19
(Poteri sostitutivi)*

1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell'esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta regionale diffida l'ente interessato ad adempiere assegnando allo stesso un congruo termine, non inferiore a 60 giorni, per l'adozione dell'atto o del provvedimento dovuto o necessario. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l'ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario.

3. L'ente diffidato può comunque provvedere al compimento degli atti necessari sino all'adozione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono proporzionati alle finalità perseguite e si conformano ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

5. Ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione europea, statale e regionale.

6. *Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.*

7. *Sono fatte salve le diverse forme di potere sostitutivo previste dalla presente legge e dalle disposizioni speciali che disciplinano le singole materie.”;*

- i) all'articolo 38, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- j) all'articolo 39, comma 2, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- k) all'articolo 68, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- l) all'articolo 102, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- m) all'articolo 125, comma 1, lettera b), le parole: “e delle Comunità montane” sono soppresse;
- n) all'articolo 137, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- o) all'articolo 147, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani” e le parole: “della Comunità” sono sostituite dalle seguenti “dell’Unione”;
- p) all'articolo 155, comma 2, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- q) all'articolo 156, le parole: “Comunità montane”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Unioni di Comuni montani”;
- r) l'articolo 187 è soppresso.

4. Ogniquale volta la normativa regionale e gli atti regionali si riferiscono alle Comunità montane o alla Comunità di arcipelago, le disposizioni si intendono riferite rispettivamente alle Unioni di Comuni montani e alla Unione di Comuni di arcipelago. Le disposizioni di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 si applicano alle Unioni di Comuni montani in quanto compatibili.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) d), e) f), g), i), j), k, l), m), n), o), p), q), r), 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore dalla data di subentro dell’Unione di Comuni montani alla Comunità montana.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.